



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE
"MODIFICA DELLE NORME RELATIVE ALLA CITTADINANZA PER
NATURALIZZAZIONE – LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N. 114 E SUCCESSIVE
MODIFICHE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

Il presente progetto di legge interviene su una materia di particolare rilievo istituzionale e civile, quale quella della cittadinanza, ambito nel quale nel tempo si è determinata una stratificazione normativa ampia e non sempre di immediata comprensione. La cittadinanza rappresenta infatti non soltanto uno status giuridico, ma un elemento fondante del rapporto tra individuo e Stato, incidendo sul senso di appartenenza, sulla partecipazione alla vita democratica e sulla coesione della comunità. Proprio per questa ragione, ogni intervento legislativo in tale ambito richiede un approccio prudente e responsabile, capace di tenere insieme sensibilità culturali e politiche differenti.

Il progetto di legge in esame nasce a seguito dell'accoglimento di una istanza d'Arengo da parte del Consiglio Grande e Generale e si colloca all'interno di un contesto di forte attenzione pubblica e di dibattito diffuso nel Paese.

Nel corso del suo esame è emersa con chiarezza la consapevolezza della complessità del tema della cittadinanza e della necessità di evitare interventi frammentari o eccessivamente estesi. Per tale motivo, si è scelto di circoscrivere l'ambito di applicazione del provvedimento alla sola cittadinanza per naturalizzazione, rinviando a una fase successiva l'elaborazione di una riforma organica complessiva dell'intera disciplina.

Il dibattito sviluppatosi in Commissione Consiliare Permanente I ha evidenziato come la materia della cittadinanza susciti posizioni articolate e talvolta trasversali alle forze politiche. In tale quadro assume particolare rilievo il fatto che il progetto di legge sia stato approvato senza voti contrari, a conferma di un confronto intenso ma costruttivo, orientato alla ricerca di soluzioni equilibrate e condivisibili. Le eventuali astensioni registrate non hanno rappresentato una contestazione di merito, bensì uno stimolo a proseguire il percorso di approfondimento e di riforma già avviato. Nel corso dei lavori è altresì emersa una convergenza tra maggioranza e opposizione nel riconoscere la complessità dell'attuale quadro normativo in materia di cittadinanza e l'esistenza di diverse sensibilità politiche e culturali sul tema, convergenza che ha rafforzato la scelta



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

di un intervento circoscritto e responsabile, accompagnato dall'impegno a un successivo approfondimento organico.

La finalità principale del progetto di legge è quella di coniugare apertura e rigore, intervenendo su una previsione normativa che nel tempo ha generato criticità e potenziali discriminazioni, senza tuttavia indebolire il valore della cittadinanza sammarinese. In particolare, l'intervento si concentra sul superamento dell'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine per coloro che acquisiscono la cittadinanza della Repubblica di San Marino per naturalizzazione, come previsto dalle modifiche introdotte alla Legge 30 novembre 2000 n.114 dall'articolo 2 del presente progetto di legge, anche mediante l'abrogazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge.

L'obbligo di rinuncia alla cittadinanza trae origine da una concezione storica della cittadinanza intesa come appartenenza esclusiva. Tale impostazione, tuttavia, appare oggi sempre meno coerente con l'evoluzione dei contesti sociali e con la crescente mobilità delle persone, nonché con una realtà internazionale nella quale la pluralità di cittadinanze è ampiamente riconosciuta. Anche nel contesto sammarinese, la presenza di cittadini con più cittadinanze è un dato di fatto consolidato, che non ha determinato un indebolimento dell'identità nazionale né della coesione istituzionale, anzi oggi viene inteso più come un semplice requisito di origine, non assoluto.

Nella prassi applicativa, l'obbligo di rinuncia si è tradotto in numerosi casi in un ostacolo oggettivo all'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione, non per mancanza di volontà di integrazione, ma per la presenza di ordinamenti stranieri che non consentono la rinuncia alla cittadinanza d'origine o la rendono particolarmente complessa. Proprio per rimuovere tale criticità, il progetto di legge interviene in modo puntuale sulla disciplina della naturalizzazione, ridefinendo i presupposti dell'accesso alla cittadinanza senza imporre la rinuncia ad altre cittadinanze possedute, secondo l'impianto delineato in particolare dagli articoli 1 e 2 del progetto di legge.

Il superamento di tale obbligo non si configura come una rinuncia ai valori identitari della Repubblica, ma come un adeguamento realistico e responsabile dell'ordinamento, volto a riconoscere che il senso di appartenenza e la fedeltà alle istituzioni non derivano dalla recisione obbligatoria di legami precedenti, bensì dalla partecipazione consapevole alla vita del Paese e dall'adesione ai suoi principi fondamentali.

Proprio per garantire un corretto equilibrio tra apertura e tutela dell'identità istituzionale, il progetto di legge introduce requisiti aggiuntivi volti a rafforzare la dimensione civica della cittadinanza per naturalizzazione. In particolare, è previsto



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, nonché della storia e delle Istituzioni della Repubblica di San Marino, quale condizione per l'acquisizione della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g *bis*), della Legge n.114/2000, introdotto dall'articolo 2, comma 3, del presente progetto di legge, e disciplinato dall'articolo 2-*quater* della medesima legge, come sostituito dall'articolo 4 del progetto di legge.

Nella medesima logica di razionalizzazione e chiarezza dell'impianto normativo, il progetto di legge interviene altresì sul superamento del riferimento alla "dimora", sostituendo tale concetto con quello di "residenza anagrafica ed effettiva" quale parametro unico e verificabile ai fini della maturazione dei requisiti per la naturalizzazione, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n.114/2000, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente progetto di legge. Si evidenzia inoltre che il concetto di "dimora" viene eliminato anche attraverso le ulteriori modifiche recate dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 5 del presente progetto di legge. Tale scelta mira a ricondurre la disciplina a categorie coerenti con l'ordinamento sammarinese.

Accanto alle modifiche strutturali, viene introdotta una norma transitoria con finalità di tutela e di riequilibrio, volta a sanare specifiche situazioni di incertezza e potenziale ingiustizia emerse nell'applicazione della normativa vigente. Tale disciplina, contenuta nell'articolo 6 del progetto di legge, che modifica l'articolo 6 della Legge n.114/2000, opera su due ambiti distinti.

Da un lato, nelle more di una revisione organica complessiva della disciplina della cittadinanza, è prevista la sospensione delle cancellazioni dai registri della cittadinanza nei confronti dei cittadini sammarinesi per origine che non abbiano reso nei termini la dichiarazione di mantenimento della cittadinanza sammarinese. A tale previsione è attribuita efficacia *ex tunc*, al fine di evitare che il mero decorso dei termini produca effetti pregiudizievoli.

Dall'altro lato, la norma transitoria disciplina separatamente la posizione dei cittadini naturalizzati che sono stati cancellati dai registri della cittadinanza nei ventiquattro mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge per non aver adempiuto all'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine, obbligo che il progetto di legge elimina per il futuro. Per tali soggetti è prevista la possibilità di reinserimento nei registri della cittadinanza sammarinese, su richiesta dell'interessato e a condizione che lo stesso risulti residente al momento della domanda, secondo quanto stabilito dalla norma.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

Il progetto di legge si inserisce inoltre in una prospettiva di riforma più ampia, come dimostrato dall'approvazione di un Ordine del Giorno collegato all'esame del provvedimento, con il quale il Consiglio impegna il Governo ad avviare un percorso strutturato di studio, confronto e approfondimento finalizzato alla redazione di un Testo Unico in materia di cittadinanza. L'obiettivo è quello di riordinare un quadro normativo oggi frammentato e stratificato, rendendolo più chiaro, moderno e facilmente leggibile per i cittadini.

Alla luce di quanto esposto, il progetto di legge rappresenta un intervento mirato ma significativo, capace di fornire una risposta concreta a una criticità riconosciuta, coniugando apertura e rigore e rafforzando al contempo i presupposti di consapevolezza e integrazione. L'approvazione in Commissione Consiliare Permanente I senza voti contrari conferma la volontà di affrontare con serietà e responsabilità una materia sensibile, ponendo le basi per un successivo e necessario riordino complessivo della disciplina della cittadinanza.

Il Relatore Unico
Consigliere Ilaria Baccocchini